



CITTA' di BONDENO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 92 del 25.11.2013;

Modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 29.07.2019;

Modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 06.03.2025;

TITOLO 1°

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n°285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli Art. 22, 23 e 25 della L. 8 Giugno 1990 n°142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalle competenze USL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'Art. 51 della L. 08.06.1990 n°142.
4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli Art. 22.23 e 25 della L. 08.06.1990 n°142 le funzioni e le organizzazioni sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART.4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono servizi gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal relativo Art. 18/1;
 - d) L'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune é tenuto a disporne;
 - e) Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti trattamenti o servizi speciali, individuati dal successivo Art. 14;
 - f) L'inumazione in campo comune;
 - g) La cremazione;
 - h) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) La dispersione delle ceneri in cineraio comune;
 - j) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art. 10;
- 3 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.
- 4 Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'Art.32, 2° comma, lettera g) della legge 8 Giugno 1990 n°142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali é tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura di ogni Cimitero;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo
 - e) L'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n°241.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6

Depositi di osservazione ed obitori.

1. Il Comune provvede al deposito in osservazione all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o in camere mortuarie autorizzate. L'ammissione nel deposito di osservazione é autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, é vietata la permanenza di persone estranee, per i familiari é ammessa deroga rispettando gli orari di apertura quando non vi siano pericoli di infezioni e quando non vi siano disposizioni diverse dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di competenza di cadaveri, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'Art.100 del D.P.R. 13.02.1964, n°185.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ART. 7

Deposizione della salma nel feretro.

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art.9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia ineffettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura di un feretro é fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'Art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare, deve essere accertata la stretta corrispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

A Per inumazione il feretro deve essere di legno

con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);

Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;

La confezione deve essere conforme alla prescrizione di cui all'Art.75 del D.P.R. 10.09.1990 n°285;

I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo Art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate

B Per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una in legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldature, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'Art. 30 del D.P.R.10.09.1990 n°285;

C Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione o pratica funebre:

Si applicano le disposizioni di cui alla lettera B) precedente, nonché agli Art.27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 se il trasporto è per o dall'estero.

D Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'Art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n°285;

E Cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera A), per trasporti interni al Comune di decesso.

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera D), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km., dal Comune di decesso;

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B), in ogni altro caso;

2 I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B) precedente.

3 Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura dal Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con la lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4 Se la salma proviene da un altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'USL competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato utilizzato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5 Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

6 Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7 È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'Art. 9 lettera A) e lettera E) sub 1 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore del feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei cortei funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, al deposito di osservazione o all'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le ossequie, la relativa sosta per lo stretto tempo

necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio Comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 13 Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'Art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n°285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'Art. 19/2 del citato D.P.R. 10.09.1990 n°285.

ART. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti:
 - a) il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali.
 - b) di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art.10,
 - c) la sosta lungo il percorso:
2. I trasporti funebri a pagamento sono ripartiti in categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati risultano dalla tabella allegata.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

ART. 15 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.
Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi, di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ART. 16 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di

- settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
 3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
 4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
 5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 17 Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. .

ART. 18 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc..e di trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 è anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione. per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura é sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto é successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati. ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso. con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto é eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto é data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove é avvenuto il decesso.

ART. 21

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma, in luogo diverso dal cimitero, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 22

Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n.1379. o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R.285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

ART. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto é da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura. anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

ART. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO 2°

Cimiteri

CAPO I CIMITERI

ART. 25

Elenco Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti Cimiteri:

- A) Bondeno capoluogo
- B) Burana
- C) Gavello
- D) Pilastrì
- E) Ospitale
- F) Salvatonica
- G) San Biagio
- H) Scortichino
- I) Settepolesini
- J) Stellata

ART. 26

Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R.10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n.285
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 27

Reparti speciali nel Cimitero

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempreché sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 28

Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ART. 29

Ammissione nei Cimiteri di Circoscrizione

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni sono di preferenza accolte; compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza avuta nei 2 anni precedenti al decesso.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 30
Disposizioni Generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e per minori di 10 anni di età. devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura. lastre di pietra. elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art.76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art.31.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 31
Piano regolatore Cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n. 142.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
- 5 La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi. deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.10/9/1990, n.285.
- 6 Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 7 Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) superficie dell'area: cm 500 per cm 500
 - b) distanza dai viali e altre tombe di famiglia o in aderenza con la stessa previo accordo fra concessionari contermini, cm 50 su ogni lato

- c) superficie coperta: rapporto di 90 su 100 massimo
 - d) altezza fuori del piano viali: cm 400 in quadra, massima 480
- 8 Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 32 Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 33 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto quando non sarà realizzata lapide a cura del privato
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. È consentita la tumulazione di una cenere o di un resto mortale in apposita nicchia installata sopra o sotto al copri tomba. Tale nicchia deve garantire una idonea tumulazione non accessibile. Non essendo una concessione, al momento dell'esumazione della salma, i familiari dovranno predisporre nuova collocazione dell'urna cineraria; in difetto, si provvederà alla collocazione in ossario comune.
6. È assicurata la manutenzione del ricolmo della fossa sino a dodici mesi dalla data di seppellimento da parte del Comune ovvero del Gestore del servizio. Tale manutenzione, viene sospesa prima dei dodici mesi in caso di installazione lapidi o copri tomba da parte dei privati.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

ART. 34 Tumulazione

- 1 Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2 Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3 A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. Le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro

va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

- 4 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/ 1990 n. 285, e della circolare 24.06.1993, n°24 Ministero della Sanità, eventuali deroghe o diverse disposizioni possono essere adottate previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Medico competente.

ART. 35

Deposito provvisorio

- 1 A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2 La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3 La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
- 4 Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
- 5 A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 6 Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
- 7 Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 8 E' consentita, con modalità analoghe. la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 36

Esumazioni ordinarie

- 1 Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2 Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre, escludendo Luglio e Agosto.
- 3 Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. In tutti i casi di esumazione ordinaria, la comunicazione delle operazioni è fissata dall'autorità preposta, a mezzo notizia di servizio affissa alla bacheca del cimitero e dell'Albo Pretorio del Comune.
- 4 E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1 E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2 Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.

ART. 38

Esumazione straordinaria

- 1 L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
- 2 Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 3 Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4 Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5 Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e con una permanenza non inferiore ai 20 anni ovvero dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. In caso di loculi aerati, vengono eseguite le estumulazioni ordinarie ai sensi della Legge Regionale n.4 del 23 maggio 2006, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 10 anni.
5. Entro il mese di Settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.40 che segue sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione e previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1 Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2 Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3 Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 42

Oggetti da recuperare

- 1 Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2 Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
- 3 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 43

Disponibilità dei materiali

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune/Gestore, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri, alienarli con il metodo dell'asta pubblica oppure smaltiti in appositi centri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2 Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3 Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4 Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5 Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

- 6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 44 Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1 L'autorizzazione di cui all'art.79.1'comma.del DPR 10/9/1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato. in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2 Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 46 Urne cinerarie

- 1 Ciascuna urna cineraria. deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 2 A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna é collocata nel Cimitero in apposita nicchia, mensola. colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- 3 Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione d cui all'Art.79/3 del D.P.R. 10/9/ 1990 n. 285, che comprovi di essere Associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 4 Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 5 Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ART.47 Istituzione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria

É istituito l'ufficio di Polizia Mortuaria che si occuperà della gestione amministrativa e tecnica dei servizi cimiteriali con funzioni ispettive e del corretto rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento

ART. 48

Orario

- 1 I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco.
- 2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario,
- 3 La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4 L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico. 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 49

Disciplina dell'ingresso

- 1 Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2 È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall' ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza. vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.
- 3 Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 50

Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fori. piantine, ornamentazioni. lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portar fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole. alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - o) Qualsiasi attività commerciale
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 51

Riti funebri

- 1 Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ART.52

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1 Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere del Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali;
- 2 Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo dell'epigrafe in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 3 Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in Italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4 Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5 Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.
- 6 Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'Art. 87
- 7 Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
- 8 Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i loro passaggi attigui.

ART.53

Fiori e piante ornamentali

- 1 Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi gli ha impiantati o depositi. allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2 In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART.54

Materiali ornamentali

- 1 Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2 Il Responsabile del competente Ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.
- 3 I provvedimenti d'Ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4 Valgono per la disponibilità di materiali e di oggetti di risulta gli stessi criteri dell'articolo 43 in quanto applicabili.

TITOLO 3°

Concessioni

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART.55

Sepulture private

- 1 Per le sepolture private è concesso dal piano regolatore cimiteriale di cui all'Art 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, nel periodo transitorio previsto dall'art.31, 1° comma. le aree e i manufatti possono essere concessi anche in assenza del Piano Regolatore Cimiteriale
- 2 Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività
- 3 Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4 Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc...);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc...).
- 5 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6 Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n°285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7 La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata a norma di legge, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8 Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 56

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10.09.1990 n°285

2. La durata è fissata:
 - a) In 99 anni per manufatti e aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività;
 - b) In 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) In 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati è previsto il rinnovo per uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6°.
4. All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.
5. Nell'atto dell'assegnazione del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per la durata minima di 10 anni, con l'impegno allo scadere di tale termine di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. È consentito il prolungamento di concessioni per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, suddiviso per gli anni occorrenti.

ART. 56 bis

Durata delle concessioni dei loculi aerati

1. La durata della concessione di loculi aerati viene fissata in anni 10 (dieci), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Solo per i cittadini che avevano prenotato i loculi dalla Società AGC Bondeno s.r.l., corrispondendo in via anticipata una o due rate del prezzo di concessione, la durata della concessione dei loculi aerati rimane fissata in anni 30 (trenta), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
2. A richiesta degli interessati è previsto il rinnovo per uguale periodo di tempo previo il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
3. È consentito il prolungamento di concessioni per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 10 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, suddiviso per gli anni occorrenti.

ART. 57

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, di cui al 4° comma lettera a) dell'Art. 55, può concedersi in parte per prenotazione e in parte in presenza di salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti mortali o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per nicchie e per urne.
2. L'assegnazione avviene, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione della parte in presenza di salme, può essere effettuata in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglia e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma lettera b) dell'art. 55, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione dei manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ART. 58
Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'Art. 55 il diritto delle sepolture private é riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste all'atto della concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'Art 93 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea diretta e collaterale, ampliata agli affini fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea diretta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con apposita sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 04.01.1968 n°15, dal presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 04.01.1968 n°15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria al momento del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari la concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 59
Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per i motivi di decoro, sia di sicurezza o igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione, salvo quando la manutenzione non risulti pre pagata per contratto.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - L'ordinaria pulizia
 - Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette a canone di manutenzione di cui al comma 2° che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consigliare.

ART. 60

Costruzione dell'opera - termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'Art. 55, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'Art. 71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione dell'atto corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 61

Divisione, Subentri.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'Art. 20 della legge 04.01.1968 n°15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuati.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Art.57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione di esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della concessione è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.
9. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della concessione, Il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 62

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione a sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Al rinunciatario spetterà un rimborso, escluse le spese di contratto, rapportato al periodo d'uso o prenotazione e con base di prezzo originario di concessione rivalutato mediante indice ISTAT (FOI). Sarà altresì da detrarsi dal suddetto rimborso, l'onere di nuova fornitura lapide marmorea.
4. Nel caso la sepoltura fosse stata occupata da salma, dovranno essere adottati validi motivi quali la riunione nella stessa zona di salme di congiunti e figli e/o genitori o persone vicine in vita.
5. Nel caso nei manufatti fossero presenti salme, ceneri o resti mortali al rinunciatario verranno addebitati i costi per i costi di tumulazione, ripristino della struttura, nonché della lapide marmorea

ART.63

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso della somma a suo tempo versata escluse le spese di contratto rapportata al periodo d'uso;
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART.64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'Art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia completamente costruito e sia comunque libero.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma a suo tempo versata, rivalutata mediante indice ISTAT (FOI), escluse le spese di contratto rapportata al periodo d'uso e/o prenotazione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. Per le opere costruite da privati cittadini, sarà riconosciuto un equo indennizzo in rapporto allo stato d'uso del manufatto, secondo la valutazione del settore Tecnico del Comune.

ART. 65

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia in uso di manufatti costruiti dal Comune stesso di cui al IV comma dell'Art. 55, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.
6. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma a suo tempo versata, rivalutata mediante indice ISTAT (FOI), escluse le spese di contratto rapportata al periodo d'uso pari ad anni 99. Sarà altresì da detrarsi dal suddetto rimborso, l'onere di nuova fornitura lapide marmorea.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
8. Nel caso la sepoltura fosse stata occupata a salma, dovranno essere adottati validi motivi quali la riunione nella stessa zona di salme di congiunti e figli e/o genitori o persone vicine in vita.

9. Nel caso nei manufatti fossero presenti, salme, ceneri o resti mortali al rinunciataro verranno addebitati i costi per le operazioni di estumulazione, ripristino della struttura, nonché della lapide marmorea.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.

ART. 66

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'Art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n°285 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione può essere revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il residuo tempo spettante la concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 67

Decadenza

1. La decadenza della concessione si dichiara nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'Art. 56, penultimo comma;
 - d) Quando in osservanza del disposto di cui all'Art.60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata è in stato di abbandono o incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'Art.59;
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene applicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

ART. 68

Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, ceneri o resti rispettivamente in campo comune, cinerario comune, ossario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 69
Estinzione

- 1 Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente Art. 57, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'Art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.
- 2 Prima della scadenza del termine di concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO 4°

**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.**

**CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI.**

ART. 70
Accesso al Cimitero.

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, oppure dagli interessati medesimi purché siano rispettate le norme di legge e regolamenti vigenti.
2. Per l'accesso ai Cimiteri gli imprenditori dovranno munirsi di apposito nulla-osta da rilasciarsi dietro domanda corredata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..
3. Il nulla-osta da rilasciarsi a privati cittadini è subordinato al versamento del deposito cauzionale fissato in tariffa da costituirsi nella forma di deposito bancario vincolato a favore dell'Amministrazione Comunale liberi gli interessi.
4. Per le semplici riparazioni, pulizie, di lapidi, loculi, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Gli imprenditori o i privati cittadini per l'esecuzione materiale dei lavori dovranno usare mezzi leggeri gommati che non superino i 50 ql. di peso complessivo e che abbiano una carreggiata inferiore o uguale a m.2,10, non potranno essere usate betoniere a scoppio;
6. Per gli allacciamenti ENEL e ACOSEA dovranno essere presentate le rispettive domande agli Enti erogatori ad ottenere regolare autorizzazione;
7. Non è consentito immettere le acque di lavaggio e pulizia di betoniere o altri attrezzi nelle caditoie dei vialetti interni al Cimitero;
8. I rottami o altro materiale non idoneo saranno trasportati alla pubblica discarica;
9. Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e quando fosse il caso, consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
10. È fatto obbligo al personale addetto ai lavori di privati di tenere un abbigliamento adeguato e pertanto esso si dovrà presentare almeno con calzoncini e camicia.
11. Il privato imprenditore che non osservi quanto prescritto nel presente Regolamento sarà punito con la revoca del nulla-osta di cui sopra facendo sempre salva ogni ed eventuale azione a tutela del demanio comunale.
12. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azioni di accaparramento lavori e svolgere attività comunque censurabili.

ART. 71

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

- 1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3 Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4 Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
- 6 La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
- 7 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente Ufficio comunale.
- 8 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 9 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10 Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservare ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.
- 11 I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

ART. 72

Responsabilità - Deposito cauzionale.

- 1 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2 Le autorizzazioni ed i permessi di cui al precedente articolo sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero secondo la tariffa fissata, con le modalità di cui all'Art. 70, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3 Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 73

Recinzione aree - Materiali di scavo.

- 1 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 2 È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio e alla corresponsione del canone O.S.A.P..
- 3 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 74

Introduzione e deposito di materiali.

- 1 È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Competente Ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2 È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3 Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4 Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc...

ART. 75

Orario di lavoro

- 1 L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.
- 2 È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 76

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti.

- 1 Il Sindaco in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.
- 2 Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 77

Vigilanza

- 1 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2 L'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione di opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli Art. 70 e 72.

ART. 78

Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri.

- 1 Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
- 2 Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:
 - a) A mantenere comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3 Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire all'interno dei Cimiteri, qualsiasi attività per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori dello stesso.
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.

- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e) Trattenere per se o per terzi cose rinvenute nei Cimiteri.
- 4 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5 Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 79

Funzioni - Licenza

- 1 Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto.
 - b) Fornire feretri ed accessori relativi.
 - c) Occuparsi della salma.
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2 Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n°285.

ART 80

Divieti

É fatto divieto alle imprese:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO 5°

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 81

Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri o benemerenti

- 1 All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.
- 2 Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe destinate alla sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

ART. 82

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 83

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) La struttura schematica delle sepolture con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) Le generalità del concessionario o concessionari;
 - e) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) La data ed il numero di protocollo generale a cui si riferisce la concessione;
 - g) La natura e la durata della concessione;
 - h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 84

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli Art. 52 - 53 del D.P.R. 10.09.1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta coincida con quello riportato sulla piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 85

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio sulla scorta del registro di cui all'Art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) Le generalità del defunto;
 - b) Il numero della sepoltura, di cui all'Art. 82.

ART. 86

Scadenzario delle concessioni

- 1 Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative scadenze e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2 Il responsabile dell'Ufficio predispone ogni anno entro Settembre l'elenco, distinto per Cimitero delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 87

Efficacia delle disposizioni del regolamento.

- 1 Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2 Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i regolamenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- 3 Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4 Le disposizioni di cui all'Art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5 Gli adempimenti di cui all'Art. 61, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del seguente Regolamento.

- 6 salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 88

Cautele

- 1 Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, imbalsamazioni esumazioni, traslazioni ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc...) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti ecc...), o la costruzione (di tombini, edicole, monumenti, ecc...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso degli interessati.
- 2 In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3 Essa si limiterà, per vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 89

Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

- 1 Ai sensi dell'Art 52, 3° comma della legge 08.06.1990, n°142, spetta al dipendente Responsabile l'ufficio, ove previsto dallo statuto, o in alternativa, al Segretario l'emendazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2 Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'Art. 32 della legge 08.06.1990, e della legge 25.04.1993, n° 81.

ART. 90

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'Art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 91

Sepulture private o tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

- 1 Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "**Immemoriale**", quale presunzione "**Juris tantum**" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2 Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
- 3 I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono richiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 4 Il Consiglio Comunale stabilisce i casi e le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune stesso sta per fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 92

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria.

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'Art.21 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

